

PATRIMONIO E TRUST

Tassazione “mista” del trust

di Sandro Cerato

Nonostante l'**assenza di una disciplina civilistica interna del trust** (pur riconosciuto dall'Italia per aver aderito alla Convenzione dell'Aja), con la Legge finanziaria del 2007 è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina fiscale del *trust* ai fini delle imposte sui redditi.

L'[articolo 73 Tuir](#), infatti, annovera il **trust tra i soggetti passivi Ires**, ed in particolare tra gli **enti commerciali** (lett. b) se svolgono un'attività produttiva di reddito d'impresa, ovvero tra gli **enti non commerciali** (lett. c) qualora siano introdotti nel *trust* beni diversi dall'azienda (tipicamente immobili e partecipazioni).

Pertanto, il primo aspetto da considerare ai fini fiscali riguarda la **soggettività passiva del trust per le imposte dirette**, con conseguente obbligo di determinazione del reddito imponibile (e di presentazione della dichiarazione):

- quale **reddito d'impresa, se il trust è commerciale**;
- quale **sommatoria delle singole categorie reddituali** in presenza di un *trust* non commerciale.

Ad esempio, se il disponente ha conferito in *trust* degli immobili che vengono concessi in affitto, il reddito deve considerarsi di natura fondiaria, così come se nel *trust* confluiscono delle partecipazioni per le quali sono percepiti dei dividendi il reddito rientra tra quelli di capitale.

Una volta determinato il reddito da parte del *trust*, è necessario verificare il soggetto in capo al quale il reddito stesso deve essere tassato, ed in tale ambito l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 48/E/2007](#) ha distinto due ipotesi:

- in presenza di **beneficiari individuati** che hanno diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione del reddito, la tassazione avviene per trasparenza in capo ai predetti beneficiari, indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito stesso (in tale ipotesi il *trust* è “**trasparente**”);
- in tutti gli altri casi, la **tassazione avviene direttamente in capo al trust cd. “opaco”**.

I beneficiari persone fisiche di un *trust* trasparente dovranno quindi assoggettare a tassazione Irpef il reddito loro attribuito (anche se non effettivamente percepito), considerato quale **reddito di capitale** ai sensi dell'[articolo 44, comma 1, lett. g-sexies, Tuir](#), con conseguente tassazione progressiva variabile in funzione anche della presenza di eventuali altri redditi in capo ai beneficiari.

Al contrario, in presenza di un **trust opaco**, è lo stesso *trust* che assoggetta ad Ires con l'aliquota del 24% il reddito prodotto, evidenziando che tale tassazione è definitiva ed assorbente anche per le future assegnazioni ai beneficiari.

Tuttavia, nella prassi dell'Agenzia delle Entrate ([risoluzione AdE n. 81/E/2008](#)) è stato coniato anche un **trust "misto"**, ossia un *trust* in cui è stabilito nell'atto istitutivo che il **reddito del trust**, al netto dei relativi costi, è **mantenuto nel trust stesso** ed utilizzato secondo gli specifici scopi da questo previsti; tuttavia non potrà essere erogato più del 75% del reddito prodotto.

In tal caso, secondo l'Agenzia delle Entrate il **reddito prodotto dal trust non può essere imputato per intero per trasparenza ai beneficiari**, poiché la **parte non distribuita** (di valore almeno pari al 25%) deve essere **tassata** ai fini Ires direttamente **in capo al trust stesso**.

Diversamente, la quota di **reddito distribuita** ai beneficiari, che non può superare il 75% del reddito complessivo, deve essere **imputata per trasparenza ai beneficiari** (nel caso di specie, al disponente e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti).

Master di specializzazione

“FARE TRUST”: IL TRUST COME OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)